



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0097/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3364/1106 pf 25-26/GC/PM/fm-ep del 7 agosto 2026, depositato il 10 agosto 2026, nei confronti del sig. Federico Sale, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 agosto 2026, la Procura Federale ha deferito il sig. Federico Sale per la violazione dell'art. 42, commi 2 e 3 lett. a) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Regola 3 punto 7 del Regolamento del Gioco del Calcio, perché, in occasione della gara A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. San Paolo Sassari dell'8.2.2026, valevole per il campionato Allievi Under 17 Regionale e nella quale era designato quale tutor arbitrale dell'arbitro Alessandro Fois, faceva ingresso e si tratteneva sul terreno di gioco nel corso di entrambi i tempi di gara.

La fase istruttoria

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 1106 pf 2526 avente ad oggetto “trasmissione atti del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna con Comunicato Ufficiale n. 126 de 2 aprile 2026 per accertamenti in ordine alla condotta assunta dal tutor arbitrale in occasione della gara A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. San Paolo Sassari dell'8.2.2026”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: segnalazione dell'Ufficio Giustizia Sportiva del C.R. Sardegna inoltrata alla Procura Federale a mezzo p.e.c. in data 9.4.2026, con i relativi allegati; verbale di audizione del 29.5.2026 del Sig. Federico Sale, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nuoro; verbale di audizione del 10.3.2026 del Sig. Federico Sale, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nuoro, acquisito dagli atti del procedimento n. 63 pfi 25-26.

All'esito delle indagini, l'Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all'art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l'avvenuta conclusione delle indagini all'incolpato.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini non sono state presentate memorie difensive nel termine previsto.

Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza per il giorno 15.09.2026.

La fase predibattimentale

La parte non ha fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.

Il dibattimento

All'udienza del 15 settembre 2026 il Tribunale, rilevata la mancanza in atti dell'esito della raccomandata di convocazione per detta udienza, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 20 ottobre 2026 ore 10.30, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

All'udienza del 20 ottobre 2026 è comparso l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per il



deferito.

L'Avv. Pagnotta si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi al sig. Federico Sale la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione disposta dall'Ufficio Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Sardegna della delibera con la quale il Giudice Sportivo Regionale ordinava l'invio degli atti alla Procura Federale per la valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal sig. Sale, durante la gara A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. San Paolo Sassari dell'8.2.2026.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, dal contenuto dell'audizione svolta, è emerso che il sig. Federico Sale, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nuoro, è stato designato quale tutor arbitrale in occasione dell'incontro A.S.D. Pizzinnos – A.S.D. San Paolo Sassari dell'8.2.2026 valevole per il campionato Under 17 Regionale, arbitrata dall'arbitro effettivo sig. Alessandro Fois, di anni quattordici (in una gara tra infradiciassetenni, maggiori di età dell'arbitro) alla sua prima esperienza.

È emerso, altresì, che in detta occasione il sig. Sale ha fatto più volte ingresso sul terreno di gioco e vi si è trattenuto per buona parte della gara al fine di supportare il giovane arbitro.

Quanto sopra emerge dalla stessa audizione tenutasi in data 29.5.2026, durante la quale il sig. Sale ha dichiarato: “sono entrato in campo perché nei confronti di Alessandro vi era una continua pressione [...] il mio ingresso in campo inoltre è avvenuto, sia nel primo che nel secondo tempo perché Alessandro viste le continue proteste nei suoi confronti era andato in panico [...] purtroppo nel secondo tempo le proteste nei suoi confronti sono continuate e quindi sono rientrato in campo solo per sorreggerlo psicologicamente”.

La condotta tenuta dall'odierno deferito integra la violazione del Regolamento del Gioco del Calcio.

In dettaglio, l'art. 7 del citato Regolamento impone il divieto di ingresso sul terreno di gioco di soggetti diversi da calciatori, riserve, dirigenti e direttore di gara. Il tutor, pertanto, non può entrare e trattenersi sul campo da gioco neppure per dare sostegno all'arbitro designato.

Sotto il profilo del *quantum* sanzionatorio, tuttavia, bisogna tenere in considerazione che il sig. Sale con la sua condotta intendeva supportare, anche sotto il profilo psicologico, un giovanissimo arbitro che alla sua prima esperienza è stato impropriamente designato per arbitrare una partita under17, durante la quale, peraltro, si sono verificati scontri e proteste anche con la dirigenza delle stesse società.

La situazione sopra descritta risultava evidentemente molto complessa da affrontare per un giovane inesperto che necessitava di supporto da parte del tutor.

Quanto sopra rileva come attenuante della condotta illecita posta in essere da parte del sig. Sale, mosso all'evidenza dalla finalità di aiutare un giovanissimo collega di appena anni 14 e alla sua prima esperienza arbitrale, impropriamente - come si è detto - designato per una gara tra infradiciassetenni, in un contesto di ingiustificate contestazioni e insulti da parte del pubblico, con palese finalità di intimidazione verso il giovanissimo arbitro, in relazione ai quali comportamenti si trasmettono gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, affinché valuti la sussistenza di illeciti disciplinari a carico della società e dei dirigenti A.S.D. Pizzinnos per il comportamento dei suoi sostenitori.

Ne deriva che il Tribunale ritiene congrua la sanzione minima del rimprovero.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Federico Sale la sanzione del rimprovero.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



Depositato in data 30 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai